

# *Avvocato Matteo Pavanetto*

Viale Bolognesi 12 - 47121 Forlì Tel. 0543/36613 Fax 0543.091798

Via XX SETTEMBRE 65 – SAN MAURO PASCOLI

E-mail: [avv.matpava71@gmail.com](mailto:avv.matpava71@gmail.com)

*Forlì*, li 11 Novembre 2017

## **Tari gonfiata per “errore” dai Comuni?**

Notizia dell’ultima ora, grazie ad un parlamentare pentastellato, l’On. Giuseppe L’Abbate, che ha proposto una richiesta di chiarimenti al MEF, si sarebbe scoperto che la Tari, odioso tributo sui rifiuti sarebbe stata gonfiata da alcuni Comuni, per un *errore sulla interpretazione della norma*.

Errore che ovviamente è stato fatto a vantaggio delle amministrazioni comunali e a detrimento del cittadino-contribuente. Errore calcolabile sino a cinque anni addietro.

Tanti, troppi i Comuni coinvolti.

Cerchiamo di capire e spiegare *l’errore* in cui sarebbero caduti i Comuni.

La Tari che, ricordiamolo ha natura di tributo e non è una tariffa (diatriba lunghissima che ha coinvolto la sua antenata TIA), è stata istituita con la L. 147 del 2013 dell’allora Governo Monti.

La Tari si applica ad ogni unità immobiliare e si compone di una duplice componente su cui ovviamente viene calcolata.

C’è una quota (parte) denominata fissa che coesiste e si somma, quanto agli importi, con una c.d. variabile.

La quota fissa è calcolata sulla superficie complessiva di ogni unità immobiliare, la parte variabile sul numero degli occupanti l’unità abitativa.

Nel calcolo della Tari, tuttavia, diversi Comuni applicano (e hanno applicato), ad ogni unità immobiliare sia la quota fissa sia quella variabile, mentre quest’ultima, essendo correlata solo al numero degli occupanti, andrebbe calcolata una sola volta in relazione all’intera utenza.

## **UN ESEMPIO PRATICO PER MEGLIO CAPIRE L’ERRORE.**

L’onorevole L’Abbate nella sua interrogazione portava un esempio:

simulava il calcolo della Tari su un appartamento di 100 metri, con un garage di 30 metri e una cantina di 20 metri.

In concreto il suo comune di appartenenza, dove si trovava l'unità immobiliare di sua proprietà soggetta a tassazione, aveva correttamente applicato i 2 euro della quota fissa sui 100 metri e sul 50% della superficie di garage e cantina.

Però, poi, e qui sta l'errore, aveva applicato su ogni singolo cespite catastale i 141 euro della quota variabile, che così veniva moltiplicata per tre.

Cioè, in buona sostanza e per una migliore comprensione, il Comune gli aveva applicata la quota fissa su appartamento, garage e cantina e quella variabile, parametrata al numero degli occupanti l'immobile, sull'appartamento, poi di nuovo sulla cantina e ancora una volta sul garage.

Invece, **la quota variabile avrebbe dovuto essere ex lege calcolata una sola volta su tutta l'unità immobiliare complessivamente considerata.**

Tornando all'esempio, di cui sopra, la parte variabile della TARI avrebbe dovuto essere calcolata una sola volta, prendendo a parametro il numero degli occupanti, considerando, cioè, come un'unica unità soggetta a tassazione, quella formata dall'appartamento, la cantina e il garage.

Da qui la illegittima duplicazione della parte variabile del tributo.

### **Come fare per farsi rimborsare?**

Anzitutto dovrete cercare di capire se il Vs. Comune ha utilizzato la modalità di calcolo che lo stesso MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) definisce non legittima, ovvero non conforme alla normativa sulla Tari di cui alla L. 147 del 2013.

Per cui dovrete preliminarmente chiedere, con raccomandata o con pec, al Comune che pretende il pagamento della TARI, di esplicarvi attraverso quali modalità di calcolo è pervenuto alla determinazione della c.d. quota variabile del tributo.

Spesso, infatti, esaminando la bolletta di pagamento non è dato evincersi come sia stata conteggiata detta parte variabile.

Una volta accertato che il Comune, nel conteggiare la parte variabile della Tari di cui Vi chiede il pagamento, ha errato, nel modo sopra indicato, duplicando o triplicando tale quota (variabile), potrete chiedere il rimborso.

Il Comune a sua scelta potrà compensarvi la somma da restituirvi con i futuri pagamenti a suo favore oppure liquidarvi direttamente la somma erroneamente ed indebitamente incassata.

Se negherà la circostanza o se rifiuterà di rimborsarvi potrete recarvi da un avvocato ed adire la competente Autorità Giudiziaria.

Nel caso in parola, posto che la L. 147 del 2013 istitutiva della Tari la definisce un tributo, la relativa Giurisdizione sarà in capo alla Commissione Tributaria sita nella Provincia in cui si trova il Comune impositore.

*Un sentito ringraziamento va all'On. L'Abbate Giuseppe che con il suo impegno e pervicacia ha fatto emergere questo deprecabile errore che incide, come sempre negativamente, sul menage familiare e quotidiano di tutti noi.*

*Avv. Matteo Pavanetto*